



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Personale

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 65 del 18/02/2021

DETERMINA N. 11 DEL 18/02/2021

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2021 (ART. 67 CCNL 21.05.2018) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1 TRIMESTRE 2021.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 18/02/2021 al 05/03/2021

Determinazione n. 11 del 18/02/2021

OGGETTO : COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2021 (ART. 67 CCNL 21.05.2018) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1 TRIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 17 del 30.12.2020 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria - titolare della P.O. n. 2 come individuata nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01.01.2021 e sino al 31.12.2023;

Premesso che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 è in corso di approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Servizio, è stato autorizzato all'adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2021/2023, come sopra in corso di approvazione, con le modalità previste dall' art. 163 del TUEL e nel rispetto dei nuovi Principi Contabili approvati dal D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Viste in tal senso le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 69 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni, mediante la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;
- della Giunta comunale n. 09 in data 16.01.2020 e n. 26 in data 13.02.2020, entrambe esecutive ai sensi di legge, nonché le successive relative integrazioni/modificazioni, mediante le quali sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2020/2022 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 66 in data 30.12.2019, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Richiamato il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018;

Richiamato in particolare l'art. 67 del citato CCNL 21.05.2018 che stabilisce le modalità per la costituzione del Fondo risorse decentrate, distinguendo in particolare le stesse in:

- *Risorse stabili* - che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità nel tempo" ;
- *Risorse variabili* - che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili, da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria;

Precisato altresì, in particolare, che per quanto riguarda la parte "stabile" del Fondo il predetto art. 67 prevede che:

- *a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei*

Determinazione n. 11 del 18/02/2021

- Revisori....(1^ comma”);*
- *(2^ comma) : l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*
 - a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
 - a) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
 - b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno;*
 - *la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017” (7^ comma);*

Richiamato, conseguentemente, il sopra citato art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 laddove è previsto che.... “ *Nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1^ gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato” ;*

Visto altresì l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole di cui sopra;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “*il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”.*

Evidenziato, pertanto, che risulta salvaguardato, in ogni caso, il limite dell'ammontare complessivo del Fondo del 2016, anche se il personale in servizio, negli anni successivi, risulti inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 35 del 30.06.2016 con la quale è stato costituito, per l'anno 2016, il fondo di che trattasi nell'importo di € **125.734,32** di cui € **100.002,68**, aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), ed € **25.731,64** aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità” (risorse variabili);
- la propria determinazione n. 71 del 05.10.2017 con la quale è stato costituito, per l'anno 2017, il fondo di che trattasi nell'importo di € **123.306,32** di cui € **99.980,90**,

Determinazione n. 11 del 18/02/2021

aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), ed € **23.325,42** aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità” (risorse variabili);

- la propria determinazione n. 84 dell'11.10.2018, come modificata con successivo proprio atto n. 92 del 07.11.2018, con la quale è stato costituito, per l'anno 2018, il fondo di che trattasi nell'importo di € **145.294,66** di cui € **102.141,74**, aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), ed € **43.152,92** aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità” (risorse variabili);
- la propria determinazione n. 73 del 23.07.2019 con la quale è stato costituito, per l'anno 2019, il fondo di che trattasi nell'importo di € **136.677,78** di cui € **106.348,28**, aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), ed € **30.329,50** aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità” (risorse variabili);
- la propria determinazione n. 98 del 24.11.2020 con la quale è stato costituito, per l'anno 2020, il fondo di che trattasi nell'importo di € **167.468,35** di cui € **107.462,20**, aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili), ed € **60.006,15** aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità” (risorse variabili);

Dato atto che tutte le suindicate costituzioni hanno ottenuto la certificazione del revisore dei Conti di questo Comune, giusta Verbali agli atti di questo Ente;

Visto ora l'art. 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), laddove è previsto che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione dell'organo di revisione possono finanziare, nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo;

Ritenuto, in attesa della definizione complessiva delle risorse decentrate per l'anno 2021 nonché degli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, da parte della Giunta comunale, di provvedere alla costituzione provvisoria del Fondo per la produttività, anno 2021, per la sola parte stabile ex art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, e ciò al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse, pur non essendo soggette a contrattazione decentrata integrativa (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto) gravanti sul fondo stesso, nonché le quote necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi, già disciplinati dal CCNL, ritenuti indispensabili dall'Amministrazione, che se non venissero espletati, potrebbero arrecare un danno all'Ente (indennità di turno, reperibilità);

Vista in tal senso la deliberazione della Giunta comunale n. 174 in data 19.11.2020 che ha individuato quali prioritari i citati istituti contrattuali (turno e reperibilità);

Visto il CCDI - Disciplina normativa 2020/2022 - Disciplina economica 2020 - sottoscritto in data 17.12.2020;

Ritenuto pertanto di costituire la parte stabile del Fondo 2021 nel medesimo importo consolidato dell'anno 2017 (€ 99.980,90) al quale aggiungere i differenziali delle progressioni economiche orizzontali, quantificati in € 2.458,25, nonché l'incremento di € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. “a” del CCNL 21.05.2018, sopra citato, quantificato in € 4.659,20 (n. 56 unità per € 83,20);

Determinazione n. 11 del 18/02/2021

Ritenuto che la predetta parte stabile del Fondo può essere altresì incrementata, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. "c" del CCNL 21.05.2018, del recupero di RIA (retribuzione individuale di anzianità) e di assegni "ad personam" riferito al personale cessato dal servizio, quantificato in complessivi € 1.376,55 (€ 363,85 per il personale cessato nel corso del 2019 - € 1.012,70 per il personale cessato nel corso del 2020);

Evidenziato, tuttavia, che tale incremento viene limitato all'importo di € 621,78 al fine del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 sopra richiamato, come si evince dalla tabella di seguito evidenziata:

	Fondo 2016 (limite)	Fondo 2017 (limite)	Fondo 2021
Totale Fondo	100.602,68	100.580,90	107.720,13
Differenziale retributivo PEO (escluso dal limite ex art. 23, comma 2 Dlgs 75/2017)			-2.458,25
Incremento € 83,20 pro capite (escluso dal limite ex art. 23, comma 2 Dlgs 75/2017)			- 4.659,20
Fondo risultante	100.602,68	100.580,90	100.602,68

Fondo Posizioni Organizzative finanziate dal Bilancio	89.240,09	89.240,09	89.240,09
Maggiorazione retribuzione di posizione segretario comunale (quota a carico Comune di Casatenovo)	3.718,50	3.718,50	3.296,85

Ritenuto pertanto di costituire, provvisoriamente, la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, ex art. 67, comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di € 107.720,13, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione complessiva del Fondo, anche per le risorse variabili;

Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Considerato che questo Comune ha rispettato le norme in materia di Pareggio di Bilancio per l'anno 2019 e che dai dati contabili alla data odierna è certo che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2020;

Considerato altresì che il Comune, nell'anno 2020, ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente riferiti al 2021 sono improntati al rispetto di tale limite anche per l'anno in corso;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato in schema dalla Giunta comunale nella seduta del 04.02.2021, atto n. 17, risultano stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in parola;

Dato atto che del contenuto della presente determina verrà data informativa alle RSU e alle OO.SS.;

Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

Determinazione n. 11 del 18/02/2021

Preso atto che in merito al presente provvedimento il sottoscritto in qualità di responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 151 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di costituire, provvisoriamente, per le motivazioni esposte in premessa che si danno per integralmente richiamate e riportate, la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, ex art. 67, comma 1 e 2 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di € **107.720,13**, come nelle premesse esplicitato;
- di dare altresì atto che con successivo provvedimento si provvederà alla definizione complessiva del Fondo 2021, anche per le risorse variabili, riservandosi un aggiornamento dell'importo di cui sopra, ove si rendesse necessario;
- di dare atto che il predetto Fondo trova copertura nell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023, approvato in schema dalla Giunta comunale nella seduta del 04.02.2021, atto n. 17, al capitolo 4121 "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI", nonché ai capitoli su cui gravano gli assegni fissi da erogare al personale dipendente per le somme riferite alle progressioni orizzontali ed all'indennità di comparto;
- Di costituire, al momento, il vincolo sui predetti capitoli di Bilancio, per il 1[^] trimestre 2021, per i soli importi riferiti:
 - Alle progressioni orizzontali (per un importo stimato di € 13.060,77) ed all'indennità di comparto (per un importo stimato di € 3.840,50) a valere sui capitoli su cui gravano gli assegni fissi da erogare al personale dipendente, dando atto che la relativa esigibilità avviene entro il 31.12.2021, e dando atto del rispetto dell'art. 163, 5[^] comma del Tuel;
 - all'erogazione dell'indennità di turno e di reperibilità per la somma presunta di € 4.500,00 con imputazione al capitolo 4121 dell'annualità 2021, dando atto che la relativa esigibilità avviene entro il 31.12.2021, e dando atto del rispetto dell'art. 163, 5[^] comma del Tuel;

e ciò al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti dette quote di salario accessorio, per le motivazioni nelle premesse evidenziate;

- di assumere altresì i conseguenti impegni di spesa:
 - Per la somma di € 1.071,00 a titolo di oneri CPDEL a valere sul predetto importo di € 4.500,00, al capitolo 4161/2021 dell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023;
 - Per la somma di € 382,50 a titolo di IRAP a valere sul predetto importo di € 4.500,00 al capitolo 4941/2021 dell'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023;

dando atto dell'esigibilità dell'obbligazione al 31.12.2021 e del rispetto dell'art. 163, 5[^] comma del Tuel;

- di dare informazione del contenuto della presente alla Rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente ed alle OOSS territorialmente competenti.
- di dare atto che il firmatario del presente atto, Responsabile del procedimento, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Sala

Determinazione n. «NUMERO_PER_SETTORE» del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;21094086

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.11 del 18/02/2021****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 643/0	Data: 18/02/2021	Importo: 4.500,00
Oggetto:	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2021 (ART. 67 CCNL 21.05.2018) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1 TRIMESTRE 2021. turno-reperibilità			
Capitolo:	2021 4121	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		
Codice bilancio:	1.11.1.0101	SIOPE: 1.01.01.01.004		
Piano dei conti f.:	1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo			
Beneficiario:	PERSONALE DIVERSO			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 644/0	Data: 18/02/2021	Importo: 1.071,00
Oggetto:	ONERI CPDEL SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2021 (ART. 67 CCNL 21.05.2018) -1 TRIMESTRE 2021 - turno e reperibilità			
Capitolo:	2021 4161	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDO INCENTIVANTE		
Codice bilancio:	1.11.1.0101	SIOPE: 1.01.02.01.001		
Piano dei conti f.:	1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			
Beneficiario:	C.P.D.E.L.			

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.11 del 18/02/2021****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 645/0	Data: 18/02/2021	Importo:	382,50
Oggetto:	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE - ANNO 2021 (ART. 67 CCNL 21.05.2018) -1 TRIMESTRE 2021 - turno e reperibilità				
Capitolo:	2021 4941	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE			
Codice bilancio:	1.11.1.0102				SIOPE: 1.02.01.01.001
Piano dei conti f.:	1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Beneficiario:	REGIONE LOMBARDIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 18/02/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;21094086